



FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI - APS

Associazione di Promozione Sociale

Decreto n. 10191 del 23/07/2021 – Registro Regione Lombardia Sezione F-APS progressivo 237

Strada Lunetta n.5-7-9 - 46100 – Mantova

Tel e Fax 0376.374390 – mail segreteria@fiaspitalia.it - PEC segreteria@legalmail.it

Codice Fiscale 04415400151

Membro della Federazione Internazionale Sport Popolari IVV

Membro della Federazione Europea Sport Popolari IVV-EUROPA

Membro della Federazione Internazionale degli Sport per Tutti (TAFISA) – IVV

STATUTO

- Ultimo Aggiornamento e approvato dalla Assemblea Federale in data 29 ottobre 2022
- Aggiornato e approvato Assemblea Federale Straordinaria in data 28 ottobre 2017
- Aggiornato e approvato dalla Assemblea Federale in data 16 maggio 2015

Sommario

Art. 2 - ATTIVITÀ E SCOPI	3
Art. 3 - SIMBOLO	4
Art. 5 - AMBITO TERRITORIALE	5
Art. 6 - AFFILIAZIONE ALLA FIASP	5
Art. 7 - GESTIONE E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	7
Art. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI	7
Art. 10 - ELEGGIBILITÀ'	8
Art. 11 - ORGANI FEDERALI CENTRALI E PERIFERICI	9
Art. 12 - ORGANI GIURISDIZIONALI	9
Art. 13 - ORGANI DI CONTROLLO	9
Art. 14 - ASSEMBLEA FEDERALE	10
Art. 15 - ASSEMBLEA FEDERALE STRAORDINARIA	11
Art. 17 - UFFICIO DI PRESIDENZA	12
Art. 20 - SEGRETARIO GENERALE	14
Art. 21 - TESORIERE NAZIONALE	14
Art. 22 - COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE	14
Art. 25 - COMITATI TERRITORIALI	15
Art. 27 - PRESIDENTE TERRITORIALE	17
Art. 29 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE TERRITORIALE O DEL CONSIGLIO TERRITORIALE	17
Art. 31 - PUBBLICAZIONI FEDERALI	18
Art. 32 - MODIFICHE ALLO STATUTO	18
Art. 33 - REGOLAMENTI FEDERALI	19
Art. 34 - DISPOSIZIONI COMUNI	19

Art. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1.1 La FIASP è un'Associazione Sportiva costituita a Milano il 19.02.1975 con la denominazione "Federazione Italiana Amatori Sport Popolari", successivamente modificata il 18.05.1996 in "Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti" conservando l'acronimo "FIASP".

1.2 La FIASP è composta da Gruppi, Associazioni, Società e Soci ordinari singoli che dedicano la loro attività all'organizzazione e/o alla partecipazione agli eventi di scopo della FIASP per la divulgazione della attività ludico - motoria finalizzata al raggiungimento del benessere psico-fisico, come meglio illustrati nell'Art. 2 (Attività e scopi).

1.3. Le Manifestazioni sportive organizzate da Gruppi, Associazioni e Società FIASP, sotto il controllo dei Comitati Territoriali, sono la proiezione e l'immagine della Federazione sul territorio.

1.4 La FIASP ha carattere d'assoluta apertività e non persegue scopi di lucro.

1.5 La FIASP ha finalità di solidarietà e di promozione sociale volta a favorire l'attività motoria e ludica per ogni fascia d'età ed anche di riabilitazione psico - fisica di anziani e di persone fisicamente svantaggiate; la FIASP promuove infine, iniziative rivolte ai giovani e al mondo della scuola.

1.6 La durata della FIASP è illimitata, salvo quanto scaturisce dall'applicazione dell'Art. 30 del presente Statuto.

Art. 2 - ATTIVITÀ E SCOPI

2.1 La FIASP promuove, disciplina e tutela l'attività ludico - motoria ed amatoriale. Si definiscono "manifestazioni o eventi ludico motori" a carattere popolare tutte le attività sportivo - motorie aventi scopo precipuo di sviluppare l'amore per lo sport rivolto ai valori della fratellanza, dell'amicizia e della famiglia favorendo il processo di socializzazione che si matura nel piacere e nel rispetto della persona e della natura.

2.2 La FIASP omologa solo manifestazioni che si svolgono senza finalità agonistiche e senza classifiche. I partecipanti, di ogni cultura, sesso, età e nazionalità adeguano la loro attività ludico - motoria alle proprie capacità, possibilità e limiti del proprio fisico desiderando, attraverso tale attività, raggiungere uno stato ottimale di benessere fisico e psichico ampliando la reciproca conoscenza e comunicazione.

2.3 La FIASP richiamandosi alla Carta Europea dello Sport per Tutti ed alla Carta di Toronto per l'Attività Fisica, attraverso l'attività ludico - motoria si propone di cooperare alla tutela della flora, della fauna, dell'ambiente e delle opere d'arte, favorendone la conoscenza e la divulgazione.

2.4 La FIASP è contraria ad ogni pratica lesiva della dignità e dell'integrità fisica della persona umana e opera nel pieno rispetto della libertà e dignità dei propri Associati.

2.5 La FIASP si ispira e persegue i principi di democrazia, sia fra i suoi aderenti che fra le attività dei propri Organi.

2.6 La FIASP, nei suoi scopi, esclude qualsiasi finalità politica, sindacale, confessionale, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici dei propri Associati.

2.7 FIASP promuove corsi di aggiornamento ed altre attività a carattere formativo per Dirigenti Nazionali, Periferici e per tutti gli Associati della stessa, inoltre promuove studi e ricerche sui problemi dello sport e dei suoi rapporti con la società, divulgandoli all'opinione pubblica in collaborazione con le scuole, le istituzioni culturali, e ove possibile, con le università.

2.8 La FIASP nell'ambito della propria attività potrà svolgere programmi di pubblica utilità, organizzare e gestire, in proprio o percorso tramite (Gruppi, Associazioni e Società affiliate), corsi di psico - motricità o di mantenimento a favore di persone fisicamente svantaggiate, organizzare e gestire iniziative didattico - divulgative rivolte ai giovani e al mondo della scuola. Potrà svolgere inoltre, programmi di utilità pubblica realizzando le finalità statutarie che potranno rivestire anche natura economico- commerciale, senza fini di lucro; potrà ricevere contributi, lasciti o donazioni.

2.9 La FIASP, nello specifico, svolge le seguenti attività di interesse generale:

- Promuove interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
- Organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- Organizza e gestisce attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- Organizza e gestisce attività sportive e ludico motorie.
- Promuove la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza.
- Promuove la tutela dei diritti umani, civili e sociali.

2.10 La FIASP può esercitare attività diverse ma esclusivamente secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dalle norme emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3 - SIMBOLO

3.1 Il simbolo della Federazione è costituito da un "Piede Alato", racchiuso in un quadrato con angoli arrotondati, con la dicitura "FIASP - Sport Per Tutti", scritta in basso a destra, di colore azzurro su fondo bianco. Il marchio è registrato.

Art. 4- SEDE FEDERALE

4.1 La FIASP ha attualmente sede in Mantova, Strada Lunetta n. 5 – 7 - 9.

4.2 Il mutamento della sede Legale per qualunque causa o necessità è deliberato dal Consiglio Federale.

4.3 L'organo amministrativo della FIASP ha facoltà di istituire ovunque unità locali, succursali, filiali e uffici; trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di appartenenza mentre spetta al Consiglio Federale deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso o istituire sedi secondarie.

4.4 Il Consiglio Federale può aprire Uffici di Rappresentanza in ogni stato dell'Unione Europea qualora se ne dovesse presentare necessità o opportunità.

Art. 5 - AMBITO TERRITORIALE

5.1 La FIASP opera a livello Nazionale.

5.2 La FIASP può aderire ad organizzazioni Nazionali ed Internazionali aventi analoghe caratteristiche e finalità e può promuovere direttamente iniziative connesse al proprio oggetto sociale.

5.3 La FIASP svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione. in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni nazionali e internazionali cui aderisce.

Art. 6 - AFFILIAZIONE ALLA FIASP

6.1 Possono aderire alla FIASP tutte le persone fisiche e giuridiche, tutti i Gruppi, Associazioni e Società che ne condividano gli scopi.

Senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Possono altresì aderire come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

6.2 Aderendo alla FIASP, i Soci ordinari singoli, i Gruppi, le Associazioni, le Società si pongono come obiettivo statutario di dedicare la propria attività federale volontaria all'organizzazione ed alla partecipazione degli eventi di scopo della FIASP per la divulgazione dell'attività ludico - motoria, senza alcun fine di lucro, finalizzata al raggiungimento del benessere psico - fisico e favorendo tale pratica ludico - motoria

anche tra i propri iscritti.

Le persone giuridiche, Gruppi, Associazioni, Società inoltrano la domanda di Affiliazione provvedono, nel contempo, ad associare a FIASP-APS il loro Presidente ed un numero minimo di propri soci fissato nel Regolamento Organico.

6.3 Modalità di associazione a FIASP-APS: sono Soci Ordinari le **singole** persone fisiche che intendono aderire o richiedendo direttamente l'affiliazione alla Federazione o delegando, a richiedere l'affiliazione il Presidente del Gruppo, Associazione, Società affiliato a FIASP-APS a cui appartengono, secondo le procedure previste dal Regolamento applicativo Organico specificate dall'Art. 2 e 3.

Sono altresì soci ordinari i minori, essi hanno il diritto di prendere parte alle decisioni, l'espressione di voto del minore sarà esercitata da un genitore ovvero dal titolare della responsabilità genitoriale.

6.4 Le manifestazioni omologate dalla FIASP sono aperte a tutti coloro che intendano aderirvi nel rispetto dei dettami statutari generali e particolari della Federazione. Relativamente ai non Soci FIASP, la partecipazione è subordinata all'acquisizione di particolare documento di partecipazione che verrà consegnato previo rilascio di cognome, nome e data di nascita e con una maggiorazione del contributo partecipativo rispetto al Socio FIASP. La maggiorazione è annualmente stabilita con deliberazione del Consiglio federale. *Il supplemento definito "quota federale istituzionale" richiesto ai non soci FIASP è finalizzata a consentire agli stessi la partecipazione alla manifestazione che comprende la fruizione di tutti i servizi federali fra i quali quanto previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale riferimento D.P.C.M. 3/11/2010 G.U. n.296/2010).*

6.5 Diritti e doveri degli Associati: i diritti e i doveri di cui al presente Statuto riguardano Gruppi, Associazioni, Società e Soci ordinari.

Ogni associato purché iscritto nel libro soci con le modalità previste dal Regolamento Applicativo Organico, ha diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi della Federazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli Organi Federali.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Controllo Federale e presso l'Ufficio di Presidenza Federale, i quali provvederanno entro trenta giorni dalla richiesta.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: convenire l'ora e la data precisa per l'accesso presso la Segreteria Nazionale, alla presenza dell'Organo di Controllo e del Presidente Nazionale.

6.6 Le norme del presente Statuto si applicano ai Gruppi, Associazioni, Società e singoli Soci che hanno ottenuto l'affiliazione alla FIASP.

6.7 Il regolamento applicativo organico fissa le procedure per l'adesione o la cessazione di appartenenza alla FIASP.

Art. 7 - GESTIONE E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

7.1 La gestione finanziaria della Federazione avviene entro i limiti dei bilanci approvati.

7.2 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

7.3 Le risorse economiche della FIASP sono costituite da:

- a) Quote associative e contributi dei Soci;
- b) erogazioni liberali dei Soci o di terzi;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi Internazionali;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

7.4 È espressamente vietata qualunque forma di distribuzione di utili o altre forme di finanziamento in favore di Soci, Gruppi, Associazioni, Società anche in modo indiretto mentre è ammesso il trasferimento di risorse finanziarie che siano espressione di spese documentate per attività federali poste in essere per conto della Federazione e da essa autorizzate. Gli utili e/o gli avanzi di gestione sia a livello centrale che periferico devono essere utilizzati solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni no profit che facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

7.5 Il patrimonio della FIASP, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

8.1 Tutti i Soci sono tenuti ad accettare e a rispettare rigorosamente lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi federali.

8.2 L'inosservanza di quanto al punto 8.1 implica l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte degli Organi competenti:

- a) censura;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) sospensione;
- d) esclusione.

8.3 Gli addebiti, formalmente contestati all'interessato, concedono il diritto alla difesa come specificato nel Regolamento Applicativo Organico.

8.4 È fatto obbligo a tutti i Soci di non richiedere, né suscitare, l'intervento di qualsiasi autorità estranea alla Federazione nel tentativo di comporre contenziosi sorti fra i Soci, o fra gli stessi e la Federazione. Il provvedimento di esclusione, in tale caso, è automatico, ove non esista esplicita autorizzazione da parte del Consiglio Federale.

Art. 9 - CANDIDATURE

9.1 I Candidati alle cariche degli Organi Centrali e Periferici sono Soci ordinari.

9.2 Ogni Comitato Territoriale potrà proporre candidature per gli Organi Centrali.

9.3 Le candidature per gli Organi Centrali devono essere depositate, da parte di ogni Comitato Territoriale, presso la Segreteria Generale, debitamente sottoscritte.

9.4 I componenti uscenti degli Organi Centrali e Periferici possono essere ricandidati.

9.5 Ogni Gruppo e/o Associazione potrà proporre candidature per gli Organi Periferici.

9.6 Le candidature degli Organi Periferici devono essere depositate, da Singoli, Gruppi o Associazioni, presso la Segreteria del Comitato Territoriale, debitamente sottoscritte.

9.7 La durata di tutti gli Organi Centrali e Periferici è di quattro anni.

9.8 Il Regolamento Applicativo Organico fissa le procedure per le candidature.

Art. 10 – ELEGGIBILITÀ'

10.1 Fatte salve le prerogative previste dal presente Statuto, ciascun Socio ordinario, può concorrere all'elezione delle cariche sociali, come prevede il principio di democraticità interno alla FIASP, purché in possesso dei requisiti generali di eleggibilità:

- a) essere Socio FIASP da almeno due anni;
- b) aver raggiunto la maggiore età;
- c) essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Applicativo Organico;
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati dolosi.

10.2 Tutte le cariche e gli incarichi sono onorifici e non prevedono, in nessun caso, una retribuzione.

Art. 11 - ORGANI FEDERALI CENTRALI E PERIFERICI

11.1 Sono Organi Centrali:

- a) l'Assemblea,
- b) il Presidente Nazionale,
- c) il Consiglio Federale,
- d) la Giunta Esecutiva,
- e) il Segretario Generale,
- f) il Tesoriere.

11.2 Sono Organi periferici Territoriali:

- a) il Comitato Territoriale,
- b) il Presidente del Comitato Territoriale,
- c) i Commissari Tecnici Sportivi.

Art. 12 - ORGANI GIURISDIZIONALI

12.1 Sono Organi giurisdizionali:

- a) la Commissione di Appello Federale;
- b) l'Ufficio di Presidenza Federale, per quanto di pertinenza dell'Art. 17.

Art. 13 - ORGANI DI CONTROLLO

13.1 Sono Organi di controllo:

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 14 - ASSEMBLEA FEDERALE

14.1 L'Assemblea è il massimo organo della Federazione e rappresenta tutti i Soci. L'Assemblea è costituita dai Presidenti e dai due Delegati dei Comitati Territoriali (Consiglio Provinciale).

Sono competenze Assembleari inderogabili:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione dei Conti;
- c) Approva il bilancio consuntivo;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sull'esclusione degli associati, se l'Atto Costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

14.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, la prima per l'approvazione del Rendiconto economico finanziario di chiusura e della Relazione di Missione del Presidente Nazionale sull'attività sociale; la seconda per l'approvazione delle Linee Guida e Programmazione Federale comprensiva del Quadro Finanziario Previsionale per l'anno di competenza e per deliberare su ogni argomento inerente la vita della Federazione.

14.3 In caso di inadempienza per quanto previsto all'Art. 14.2 del presente Statuto l'Assemblea può essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo dei Comitati Territoriali.

14.4 L'assemblea è convocata ogni quattro anni per eleggere direttamente:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) i membri degli Organi Centrali;
- c) i membri della Commissione d'Appello Federale;
- d) i membri del Collegio Revisore dei Conti.

14.5 Hanno diritto di voto in Assemblea il Presidente e/o i Delegati dei Comitati Territoriali, secondo le modalità previste dal Regolamento Applicativo Organico.

14.6 Il Regolamento Applicativo Organico fissa le procedure di convocazione dell'Assemblea.

14.7 L'Assemblea Federale Ordinaria delibera relativamente all'approvazione degli argomenti previsti dall'Ordine del Giorno.

Essa è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto ovvero in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti ma non è ammesso l'istituto della delega.

14.8 L'Assemblea Federale Straordinaria relativamente all'approvazione degli argomenti previsti dall'Ordine del Giorno è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono valide con una maggioranza di almeno i tre quarti dei voti.

14.9 Le Assemblee sono valide quando siano state rispettate le norme dello Statuto e dei Regolamenti relativi a:

- avviso di convocazione,
- verifica dei poteri,
- rispetto dell'ordine del giorno,
- redazione del verbale dell'Assemblea.

Le deliberazioni adottate dalle Assemblee sono valide con la maggioranza indicate nei punti 14.7 e 14.8.

Art. 15 - ASSEMBLEA FEDERALE STRAORDINARIA

15.1 L'Assemblea Straordinaria ha luogo con le stesse modalità di quella ordinaria ed è convocata dal Presidente nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento Applicativo Organico.

15.2 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto;
- b) per deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

15.3 L'Assemblea vota a scrutinio palese, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 16 - PRESIDENTE NAZIONALE

16.1 Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea Federale in base ad un programma che farà parte integrante del mandato ricevuto con l'elezione.

16.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione. Al Presidente spetta la firma sociale libera e la legale rappresentanza della Federazione, di fronte a terzi ed anche in giudizio. Al Presidente, inoltre, viene delegata l'ordinaria amministrazione della Federazione.

16.3 Il Presidente può delegare le proprie funzioni al Vice Presidente Vicario, specificandone i limiti.

16.4 Il Presidente, ove si presentasse la necessità, ha facoltà di istituire specifiche deleghe, specificandone i limiti e comunicando le alla Segreteria Nazionale ed al Consiglio Federale.

Art 17 - UFFICIO DI PRESIDENZA

17.1 L'Ufficio di Presidenza Federale è la struttura di staff del Presidente ed ha i seguenti scopi:

- a) progettare l'iter realizzativo delle direttive del Presidente contenute nella Relazione Programmatica;
- b) esprimere pareri e interpretazione delle Carte Federali;
- c) programmare azioni di incentivazione, sviluppo, sostegno dell'attività Nazionale supportando in modo concreto i Comitati Territoriali;
- d) partecipare all'attività di gestione e rappresentanza internazionale;
- e) svolgere attività giurisdizionale, prima mediando e poi esprimendo anche pareri sui ricorsi di primo livello riguardanti qualsiasi Socio della Federazione ad esclusione dei Dirigenti Federali e dei Presidenti dei Comitati Territoriali;
- f) esprimere diniego sulla domanda di affiliazione alla Federazione annualmente presentata dagli aspiranti Soci, sottoponendo la a ratifica al primo Consiglio Federale utile.

17.2 L'Ufficio di Presidenza rende conto del proprio operato alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Federale mettendone a conoscenza l'Organo di Controllo.

17.3 IL Regolamento Applicativo Organico definisce composizione e percorsi funzionali di questo Ufficio.

Art. 18 - CONSIGLIO FEDERALE

18.1 Il Consiglio Federale è formato da quindici (15) Membri compreso il Presidente Nazionale.

18.2 Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Nazionale, elegge, al proprio interno, i Vice Presidenti di cui uno Vicario, il Segretario Generale, il Tesoriere e la Giunta Esecutiva.

18.3 Il Consiglio Federale è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Federazione. Al Consiglio Federale vengono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione della Federazione. Esso può compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e fare tutto quanto - niente escluso o eccettuato - sia necessario od utile al raggiungimento dello scopo sociale che non sia dalla legge o dal presente Statuto espressamente riservato agli altri Organi Federali.

18.4 Qualora uno o più componenti del Consiglio Federale non accettasse la carica, o venisse a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio Federale provvederà alla surroga con il primo dei non eletti nei tempi nei tempi tecnici necessari.

Non può essere esercitato l'esercizio della "*Juren cooptazione*" di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti.

18.5 Le riunioni del Consiglio Federale sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.

18.6 Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle sedute di Consiglio Federale, alla discussione dei bilanci, alle deliberazioni sul patrimonio ed alle procedure messe in atto dal Consiglio Federale per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione: per tutti questi motivi ha facoltà di assistere alle riunioni di Consiglio anche con la sola presenza del Presidente del Collegio.

18.7 Tutti i Membri del Consiglio Federale (e, per analogia istituzionale, del Comitato Territoriale) sono tenuti a rispettare e far rispettare nell'adempimento dei propri compiti le normative dello Statuto Federale e dei Regolamenti Applicativi, a tenere nei rapporti interni di questi Organi un comportamento coerente con la carica ricoperta a collaborare nella realizzazione della vision e mission espresse nella Relazione Programmatica del Presidente, a tenere un comportamento che non leda l'armonia e la tranquillità del gruppo di lavoro in cui si è inseriti. L'inosservanza di quanto sopra implica segnalazione e provvedimenti relativi da parte dell'Ufficio di Presidenza Federale in prima istanza.

Art 19 - GIUNTA ESECUTIVA

19.1 La Giunta Esecutiva è formata da sette Membri, ed è composta da:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidente;
- c) il Segretario Generale;
- d) il Tesoriere Nazionale;
- e) un Consigliere Federale o più Consiglieri Federali eletti dal Consiglio Federale.

Art. 20 - SEGRETARIO GENERALE

20.1 Il Segretario Generale assolve i compiti ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti Applicativi.

Art. 21 - TESORIERE NAZIONALE

21.1 Il Tesoriere Nazionale sovrintende alla gestione finanziaria ed economica della Federazione e redige annualmente il Rendiconto economico finanziario di chiusura e il Quadro Finanziario Previsionale della Federazione per l'esercizio di competenza.

Art. 22 - COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

22.1 La Commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Federale. La Commissione elegge, al proprio interno, il Presidente Nazionale.

22.2 Le decisioni espresse dalla Commissione d'Appello Federale sono definitive.

Art. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

23.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Federale. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, al proprio interno, il Presidente Nazionale.

23.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la corretta formazione del Rendiconto economico finanziario di chiusura e le Linee Guida e Programmazione comprensive del Quadro Finanziario Previsionale per l'anno di competenza della Federazione e, se del caso, dei Comitati Territoriali, nonché verifica la corretta applicazione delle norme statutarie da parte degli Organi federali.

23.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a presentare una Relazione annuale all'Assemblea sull'attività da esso svolta e sui controlli effettuati.

Art. 24 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE O DEL CONSIGLI FEDERALE

24.1 Il Presidente Nazionale e il Consiglio Federale decadono dalle loro cariche per:

- a) dimissioni del Presidente Nazionale;
- b) impedimento definitivo dello stesso a svolgere le sue funzioni;
- c) mancata presentazione all'Assemblea Nazionale delle Linee Guida e Programmazione Federale comprensiva del Quadro Finanziario Previsionale per l'anno di competenza;
- d) dimissione contemporanea della metà più uno dei Consiglieri.

24.2 Considerato che il Presidente Nazionale e il Consiglio Federale vengono eletti sulla base di un programma condiviso, il verificarsi di una delle condizioni previste nell'Art. 24 punto 1 determina l'azzeramento degli Organi di cui all'Art. 11.1, Art. 12 e Art. 13 del presente Statuto. In ogni caso, l'Organo preposto convoca l'Assemblea elettiva come previsto dal Regolamento Applicativo Organico.

Art. 25 - COMITATI TERRITORIALI

25.1 La FIASP per lo svolgimento e l'attuazione degli scopi statutari in sede decentrata si avvale dell'azione dei Comitati Territoriali. Essi, già definiti e strutturati dall'Art. 11.2 dello Statuto quali Organi Periferici Territoriali, sono legati alla Federazione da un rapporto Organico per cui nell'attuazione delle direttive Federali rappresentano ed agiscono in nome e per conto della Federazione stessa. Gli atti dagli stessi posti in essere, se assunti nell'ambito delle deleghe, sono propri della Federazione stessa.

25.2 Il Comitato Territoriale opera attraverso il Presidente del Comitato Territoriale per delega istituzionale della Federazione.

25.3 Il Presidente del Comitato Territoriale, per lo svolgimento delle attività di competenza, rappresenta il Comitato Territoriale stesso, assume obbligazioni e attiva una gestione economica di cui ne rende annualmente il conto.

Art. 26 - ASSEMBLEA TERRITORIALE

26.1 Sono competenze Assembleari inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli Organi Territoriali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione dei Conti;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Territoriali e indica alla Federazione le possibili azioni di responsabilità nei loro confronti;
- comunica alla Federazione le possibili azioni disciplinari o esclusione nei confronti dei Soci, delle Società o Gruppi affiliati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- propone alla Federazione lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato Territoriale;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'Atto Costitutivo o dello Statuto alla sua competenza.

26.2 L'Assemblea Territoriale ordinaria è convocata dal Presidente Territoriale almeno una volta all'anno per approvare il Rendiconto economico finanziario di chiusura, la relazione sull'attività sociale, le linee Guida e Programmatiche di previsione comprensive del Quadro Finanziario Previsionale fino all'Assemblea Ordinaria dell'anno successivo e per deliberare su ogni argomento inerente la vita della Federazione in ambito Territoriale.

26.3 L'Assemblea Territoriale può essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo dei Gruppi e/o Associazioni presenti nel Comitato Territoriale.

26.4 L'Assemblea nomina i due delegati che con il Presidente rappresentano il Comitato Territoriale in seno all'Assemblea Nazionale. La convocazione per i Gruppi, Associazioni / Società e singoli Soci è prevista con le modalità dell'Assemblea Federale tramite inviti scritti, invio di posta elettronica certificata o email, pubblicazione sui siti Federali e con affissione della convocazione, nell'ambito delle manifestazioni sportive, presso il tavolo degli addetti ai servizi della Federazione per i Soci singoli.

26.6 L'Assemblea Territoriale è convocata ogni quattro anni (4) per eleggere direttamente gli Organi Periferici con le modalità previste per l'Assemblea Federale elettiva.

26.7 Hanno diritto di partecipare e di votare all'Assemblea tutti i Gruppi e/o Associazioni e i Soci singoli iscritti nella provincia.

26.8 Hanno, altresì, facoltà di partecipare all'Assemblea:

- a) i Consiglieri Federali;
- b) i membri del Collegio dei Revisori della Federazione.

26.9 Il Regolamento Applicativo Organico fissa le competenze, le procedure per le convocazioni e le votazioni, *con i relativi quorum di approvazione*, dei Comitati Territoriali, dell'Assemblea Territoriale, del Consiglio Territoriale e del Presidente del Consiglio Territoriale, *richiamate per ogni soggetto federale*, agli Art. 17, 18, 19, 20.

Art. 27 - PRESIDENTE TERRITORIALE

27.1 Il Presidente Territoriale è eletto direttamente dall'Assemblea in base ad un programma che farà parte integrante del mandato ricevuto con l'elezione, assolve i compiti ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti Applicativi.

Art. 28 - CONSIGLIO TERRITORIALE

28.1 Il Consiglio Territoriale è eletto dai singoli Soci, Gruppi, Associazioni e Società del Comitato Territoriale e può essere costituito con la presenza di almeno tre Gruppi e/o Associazioni affiliati.

28.2 Il Consiglio Territoriale si compone di almeno tre (3) membri: Presidente, Segretario, Tesoriere.

28.3 Qualora uno o più componenti del Consiglio Territoriale non accettasse la carica o venisse a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio Territoriale provvederà alla surroga con il primo dei non eletti.

Art. 29 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE TERRITORIALE O DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

29.1 Il Presidente Territoriale e il Consiglio Territoriale decadono dalle loro cariche per:

- a) dimissioni del Presidente;
- b) impedimento definitivo dello stesso a svolgere le sue funzioni;
- c) dimissioni di almeno due terzi dei Consiglieri.

29.2 Il verificarsi di una delle condizioni previste all'Art. 29.1 del presente Statuto determina l'azzeramento della Presidenza e del Consiglio Territoriale. In ogni caso, l'Organo preposto convocherà l'Assemblea elettiva.

29.3 Il Regolamento applicativo organico fissa le procedure per la convocazione dell'Assemblea elettiva.

Art. 30 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

30.1 In caso di esaurimento degli scopi dell'Associazione o di impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione o scioglimento dell'Associazione da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio (RUNTS) di cui all'Art. 45 comma 1, del Codice del Terzo Settore (CTS), salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere dell'Ufficio (RUNTS) sono nulli.

30.2 Lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberate dall'Assemblea Federale Straordinaria con maggioranza di almeno tre quarti degli aventi diritto. L'Assemblea Straordinaria nomina i liquidatori.

Art. 31 - PUBBLICAZIONI FEDERALI

31.1 La FIASP pubblica, ogni anno, un annuario contenente tutte le manifestazioni dalla stessa omologate. Il volume è messo a disposizione dei Soci FIASP.

31.2 La FIASP pubblica, periodicamente, la Rivista "Sportinsieme", la stessa è inviata ai Gruppi e/o Associazioni affiliati e, a richiesta, tramite abbonamento.

31.3 La FIASP gestisce e pubblica il sito Web a scopo divulgativo, informativo e promozionale.

31.4 Il responsabile unico delle pubblicazioni federali è il Presidente nazionale.

Art. 32 - MODIFICHE ALLO STATUTO

32.1 Eventuali proposte di modifica dello Statuto, possono essere presentate dalla Giunta esecutiva e dai Comitati Territoriali al Consiglio federale. Il Consiglio Federale ne valuterà la pertinenza e l'ammissibilità prima di sottoporle all'Assemblea straordinaria per l'approvazione.

32.2 Il Consiglio Federale può proporre di propria iniziativa modifiche dello Statuto all'Assemblea Straordinaria.

32.3 Il Regolamento Applicativo Organico fissa le procedure di presentazione delle modifiche al Consiglio Federale.

Art. 33 - REGOLAMENTI FEDERALI

33.1 Il presente Statuto per la sua piena attuazione è integrato dai Regolamenti Applicativi Organici.

Art. 34 - DISPOSIZIONI COMUNI

34.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente Nazionale.

34.2 Il presente statuto entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sugli Organi ufficiali di informazione della Federazione.